

# Polizza a protezione di spese ricorrenti



## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Prodotto: ProteggiConMe

Data ultima realizzazione: 15/12/2018. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La Sede Legale e gli Uffici Amministrativi sono in Corso Inghilterra, n. 3, 10138, Torino, Italia.

Telefono. +39 011 5554015 sito internet: [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com)

e-mail: [servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:servizioclienti@pec.intesasanpaoloassicura.com); PEC: [comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com](mailto:comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com).

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.** è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, si riporta, in milioni di euro, l'ammontare del patrimonio netto, specificando la parte relativa al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali della Compagnia:

<b>Patrimonio netto: 267,2 Mln €</b>	
Di cui <b>Capitale sociale:</b> 27,9 Mln €	Di cui <b>Riserve patrimoniali:</b> 239,3 Mln €

Per informazioni più approfondite sulla Compagnia si fa rinvio alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: [www.intesasanpaoloassicura.com/la-nostra-societa](http://www.intesasanpaoloassicura.com/la-nostra-societa). Di seguito si riportano alcuni dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili a copertura del SCR	Fondi propri ammissibili a copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
179,4 Mln €	80,8 Mln €	327,2 Mln €	327,2 Mln €	182%

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

### INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA

In caso di invalidità totale permanente di grado non inferiore al 60%, che derivi da un infortunio o una malattia, la Compagnia ti paga, in unica soluzione, un importo pari alla somma assicurata, indicata nel modulo di adesione, moltiplicata per 24.

Il pagamento ti viene corrisposto se tale invalidità sia stata attestata da un medico legale non prima di sei mesi e non oltre i dodici mesi dalla data dell'infortunio o della malattia che l'ha provocata.

### INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

Il pagamento viene corrisposto se l'inabilità temporanea totale da infortunio o malattia sia stata certificata dal tuo medico curante e la Compagnia abbia accertato l'effettiva presenza delle condizioni per il pagamento, anche mediate il ricorso a consulenti tecnici di fiducia.

Nel caso in cui il conto corrente sia in essere da un numero di mesi inferiore a 12, la media mensile verrà calcolata in base al numero di mesi effettivamente disponibili.

### PERDITA DI IMPIEGO

Il pagamento viene corrisposto a condizione che la perdita d'impiego sia conseguenza di licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo o per superamento del periodo di comporto.

Nel caso in cui il conto corrente sia in essere da un numero di mesi inferiore a 12, la media mensile verrà calcolata in base al numero di mesi effettivamente disponibili.

### RICOVERO OSPEDALIERO

Il pagamento viene corrisposto a condizione che il ricovero ospedaliero sia avvenuto in istituti di cura appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale o altre strutture convenzionate con lo stesso o private.

Nel caso in cui il conto corrente sia in essere da un numero di mesi inferiore a 12, la media mensile verrà calcolata in base al numero di mesi effettivamente disponibili.

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Le coperture assicurative non sono valide per sinistri derivanti da:

- \* invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni e loro conseguenze dirette o indirette derivanti, preesistenti e diagnosticati prima della decorrenza delle coperture
- \* incidenti di volo avvenuti a bordo di deltaplano o ultraleggero o di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di brevetto.

Non è possibile assicurarti se, quando comincia la copertura, svolgi una delle seguenti attività professionali, per le quali la Compagnia non si assume il rischio di assicurarti:

- \* acrobata trapezista
- \* artista controfigura
- \* aviazione civile (piloti e membri di equipaggio)
- \* chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi
- \* collaudatore di auto o motoveicoli dipendente da case automobilistiche e/o motociclistiche
- \* guida alpina
- \* addetto alle Forze armate e/o alle Forze di Pubblica Sicurezza (in entrambi i casi limitatamente alle categorie di: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali)
- \* operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico
- \* operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare
- \* operaio di impianti di energia nucleare
- \* sommozzatore o palombaro
- \* speleologo
- \* titolare o dipendente con lavoro manuale (in cava con uso di esplosivi, in cantieri edili o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che utilizzino esplosivi, in miniera).

Non è possibile assicurarti se, prima dell'adesione:

- \* sei stato affetto da etilismo cronico
- \* ti sei sottoposto a :
  - \* chemioterapia antineoplastica
  - \* radioterapia
  - \* interventi chirurgici per patologie cardiache, vascolari, pleuropolmonari o cerebrali

## Rischi esclusi

Inoltre non è possibile assicurarti se, prima dell'adesione, hai sofferto di una delle seguenti malattie gravi o significative:

- \* **Malattie del cuore e dei vasi:**  
cardiopia ischemica, Infarto del miocardio, aritmia cardiaca in trattamento farmacologico da almeno 1 anno o con necessità di ricovero ospedaliero negli ultimi 5 anni o con storia di complicanze tromboemboliche, miocardiopatie primitive e/o secondarie, cuore polmonare cronico, tetralogia di Fallot, pericardite cronica, valvulopatia cardiaca complicata da ipertrofia cardiaca o ipertensione polmonare o complicanze tromboemboliche o epato/splenomegalia (aumento di dimensioni di fegato o milza) o indicazione al trattamento chirurgico, coronaropatia già sottoposta o con indicazione a trattamento invasivo (angioplastica coronarica; by-pass chirurgico), Ipertensione arteriosa con secondaria ipertrofia cardiaca o complicanze renali (nefropatia) o complicanze oculari (retinopatia) o complicanze vascolari sistemiche, vasculopatia aortoiliaca con indicazione all'intervento chirurgico o segni di ischemia periferica o storia di complicanze tromboemboliche, aneurismi o malformazioni dell'aorta, varici esofagee.
- \* **Malattie dei polmoni:**  
broncopneumopatia ostruttiva (BPCO) in trattamento o che abbia richiesto un ricovero ospedaliero o con secondarie complicanze cardiache, enfisema polmonare in trattamento o che abbia richiesto un ricovero ospedaliero o con secondarie complicanze cardiache, altre patologie respiratorie con secondarie complicanze cardiache o con necessità (anche non continuativa) di ossigenoterapia, silicosi, asbestosi, fibrosi polmonare interstiziale diffusa.
- \* **Malattie del sangue:**  
anemia aplastica, granulocitosi, emoglobinopatie, talassemie (con l'eccezione delle forme silenti e della talassemia minor), emofilia, policitemie, gammopatie, trombofilie, drepanocitosi, altre malattie del sangue con indicazione all'asportazione della milza o necessità di periodiche trasfusioni (di sangue o di derivati ematici), altre malattie del sangue che abbiano richiesto un ricovero ospedaliero.
- \* **Malattie del sistema nervoso:**  
vasculopatia cerebrale con almeno un episodio di ischemia cerebrale (anche transitoria), aneurismi o malformazioni vascolari cerebrali, ictus cerebrale, emorragia intracranica di natura non traumatica, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, sclerosi multipla o altre malattie demielinizzanti.
- \* **Malattie dello stomaco, dell'intestino e del fegato:**  
cirrosi epatica o forme di colangite sclerosante, epatite cronica, anoressia nervosa, rettocolite ulcerosa, malattia di Crohn od altre malattie infiammatorie croniche dell'intestino.
- \* **Malattie dei reni:**  
insufficienza renale cronica.
- \* **Malattie tumorali:**  
neoplasie maligne di qualsiasi tipo.
- \* **Altre malattie:**  
miastenia grave, diabete di tipo I o II in trattamento insulinico o con complicanze cardiocircolatorie (angiopatia diabetica) o renali (nefropatia diabetica) o oculari (retinopatia diabetica) o neurologiche (neuropatia diabetica), sieropositività per il virus dell'HIV, connettiviti (collagenosi) e vasculiti con interessamento cardiaco o polmonare, lupus eritematoso sistemico od altre malattie autoimmunitarie con interessamento cardiaco o polmonare, sarcoidosi con interessamento cardiaco o polmonare, amiloidosi con interessamento cardiaco, malattie genetiche con coinvolgimento neurologico o cardiaco o vascolare o renale o respiratorio o gastrointestinale o scheletrico (ossa o muscoli), obesità con indicazione al trattamento chirurgico o con complicanze cardiovascolari o respiratorie, dislipidemie resistenti alla terapia farmacologica.

### **INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA**

Non ricevi alcun pagamento in caso di sinistri causati da:

- \* partecipazione, alla guida o come passeggero di veicoli o natanti, in competizioni agonistiche e nelle relative prove
- \* pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere e attività di stuntman
- \* guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- \* uso o produzione di esplosivi
- \* disturbi psicotici, disturbi depressivi, disturbi bipolari (forme maniaco-depressive), disturbi di personalità, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive o stati paranoidi.
- \* malattie tropicali
- \* parto, gravidanza, aborto terapeutico, interruzione volontaria di gravidanza o complicazioni derivanti da tali eventi

Inoltre, in caso di sinistro avvenuto nel periodo di carenza, la Compagnia non corrisponde alcun pagamento.

### **INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA**

Non ricevi alcun pagamento in caso di sinistri causati da:

- \* partecipazione alla guida o come passeggero di veicoli o natanti in competizioni agonistiche e nelle relative prove
- \* pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere e attività di *stuntman*

<b>Rischi esclusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti</li> <li>* uso o produzione di esplosivi</li> <li>* conseguenze di infortuni e malattie verificatesi mentre svolgi la tua normale attività lavorativa fuori dai confini dell'Unione Europea, salvo che tu ti trovassi in una documentabile trasferta di lavoro per un periodo inferiore o pari a trenta giorni</li> <li>* malattie tropicali</li> <li>* parto, gravidanza, aborto terapeutico, interruzione volontaria di gravidanza o complicazioni derivanti da tali eventi</li> <li>* disturbi psicotici, disturbi depressivi, disturbi bipolari (forme maniaco-depressive), disturbi di personalità, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive o stati paranoidi.</li> </ul> <p>Non verrà pagata alcuna somma se non è stata prestata l'attività lavorativa come lavoratore autonomo in modo continuativo per otto mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>Non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro eventuali interruzioni di durata inferiore a due settimane. Inoltre, in caso di sinistro avvenuto nel periodo di carenza, la Compagnia non corrisponde alcun pagamento.</p> <p><b>PERDITA D'IMPIEGO</b></p> <p>Non sono coperti i sinistri se, alla data di decorrenza della polizza (alternativamente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* avevi già ricevuto la comunicazione di licenziamento e ti trovavi in periodo di preavviso, oppure</li> <li>* avevi già ricevuto comunicazione scritta che preannunciava la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 7, legge n. 604/1966, oppure</li> <li>* eri comunque già a conoscenza che il rapporto di lavoro sarebbe stato risolto in forza di specifiche previsioni contenute in contratti o accordi collettivi di qualsiasi natura oppure eri già assoggettato alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria od Ordinaria.</li> </ul> <p>Non viene corrisposto alcun indennizzo in caso di svolgimento della normale attività lavorativa all'estero (a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana) e la conseguente perdita di impiego sia avvenuta entro 12 mesi dalla decorrenza della polizza.</p> <p>Non ricevi alcun pagamento in caso di sinistri causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari)</li> <li>* raggiungimento dell'età pensionabile o di licenziamento intimato a lavoratori che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 3 e 4 della Legge n. 92/2012 o di altri trattamenti previsti da contratti e/o accordi collettivi in favore dei lavoratori prossimi al pensionamento</li> <li>* patologie indicate nel "Questionario Sanitario e delle Professioni non Assicurabili" che siano già state diagnosticate prima della sottoscrizione della polizza</li> <li>* risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad eccezione dell'ipotesi in cui tale risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nell'ambito delle procedure per licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo previste dall'art. 7 della Legge n. 604/1966</li> <li>* scadenza del termine apposto al contratto di lavoro</li> <li>* dimissioni diverse dalla casistica per giusta causa</li> <li>* licenziamento per mancato superamento del periodo di prova</li> <li>* licenziamento fra congiunti (parenti e affini).</li> </ul> <p>Non verrà pagata alcuna somma se non è stata prestata l'attività lavorativa come lavoratore dipendente in modo continuativo per otto mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>Non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro eventuali interruzioni di durata inferiore a due settimane.</p> <p><b>RICOVERO OSPEDALIERO</b></p> <p>Non ricevi alcun pagamento in caso di sinistri causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* partecipazione alla guida o come passeggero di veicoli o natanti in competizioni agonistiche e nelle relative prove</li> <li>* pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere e attività di stuntman</li> <li>* incidenti di volo avvenuti a bordo di deltaplano o ultraleggero o di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota privo di brevetto o in qualità di membro dell'equipaggio</li> <li>* guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;</li> <li>* uso o produzione di esplosivi</li> <li>* malattie tropicali</li> <li>* parto, gravidanza, aborto terapeutico, interruzione volontaria di gravidanza o complicazioni derivanti da tali eventi</li> <li>* disturbi psicotici, disturbi depressivi, disturbi bipolari (forme maniaco-depressive), disturbi di personalità, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco – depressive o stati paranoidi.</li> </ul> <p>Inoltre, in caso di sinistro avvenuto nel periodo di carenza, la Compagnia non corrisponde alcun pagamento.</p>
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Ci sono limiti di copertura?

### MODULO SPESE

Non sono pagati gli importi relativi a:

- ! prelievi di denaro
- ! assegni di qualsiasi tipologia
- ! bonifici singoli e/o ordini di bonifico periodici, a eccezione delle spese sostenute per il pagamento dell'affitto, qualora effettuate solo attraverso bonifico e dove venga evidenziata la causale di pagamento della rata d'affitto
- ! finanziamenti e mutui
- ! premi di polizze assicurative, contributi per i fondi pensione e investimenti.

### MODULO INVESTIMENTI - ASSICURAZIONI

Non sono pagati gli importi relativi a:

- ! premi versati per le polizze vita e/o danni non emesse dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo
- ! contributi versati per Fondi Pensione e Piani Individuali Pensionistici relativi a prodotti non emessi dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

### INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA

Non ricevi alcun pagamento in caso di sinistri causati da:

- ! se sono già state pagate rate mensili per Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia, Perdita di impiego o Ricovero Ospedaliero prima della data della relazione del medico legale che attesti l'Invalidità Totale Permanente, il pagamento previsto per tale copertura è diminuito del valore dell'importo già pagato.
- ! partecipazione in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo
- ! guida senza la relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; in caso di patente scaduta le coperture sono operanti se, entro tre mesi dal sinistro, puoi dimostrare che la patente è stata rinnovata
- ! abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni, a meno che l'uso sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza
- ! infortuni o malattie derivanti da atti volontari di autolesionismo, quanto ti trovi in stato di Incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato
- ! interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, da te richieste per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti all'Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della copertura

### INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA

Non ricevi alcun pagamento in caso di sinistri causati da:

- ! partecipazione in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo
- ! guida senza la relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; in caso di patente scaduta le coperture sono operanti se entro tre mesi dal sinistro, puoi dimostrare che la patente è stata rinnovata
- ! abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni, a meno che l'uso sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza
- ! infortuni o malattie derivanti da atti volontari di autolesionismo, quanto ti trovi in stato di Incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato
- ! interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, da te richieste per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti all'Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della copertura
- ! mal di schiena e sintomi assimilabili (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate con esami radiologici e accertamenti specialistici)

Inoltre, nessun pagamento viene corrisposto se, dall'ultimo pagamento dovuto per il sinistro precedente, non è trascorso un periodo pari a dodici mesi consecutivi.

### PERDITA DI IMPIEGO

- ! nessun pagamento viene corrisposto se, dall'ultimo pagamento dovuto per il sinistro precedente, non è trascorso un periodo pari a dodici mesi consecutivi

### RICOVERO OSPEDALIERO

Non ricevi alcun pagamento in caso di sinistri causati da:

- ! partecipazione in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo
- ! guida senza la relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore; in caso di patente scaduta le coperture sono operanti se entro tre mesi dal sinistro, puoi dimostrare che la patente è stata rinnovata
- ! abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni, a meno che l'uso sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza
- ! infortuni o malattie derivanti da atti volontari di autolesionismo, quanto ti trovi in stato di Incapacità di intendere o di volere da te stesso procurato
- ! interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, da te richieste per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti all'Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della copertura
- ! mal di schiena e sintomi assimilabili (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate con esami radiologici e accertamenti specialistici).

Inoltre, nessuna pagamento viene corrisposto se, dal termine del sinistro precedente non sia trascorso un periodo di almeno 30 giorni consecutivi durante il quale tu non sia stato ricoverato anche solo per una notte.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> Se hai già effettuato gli accertamenti in strutture non convenzionate devi avvisare la Compagnia entro 30 giorni dall'avvenuta guarigione clinica, con una comunicazione scritta a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano</p> <p>In alternativa puoi inviare un fax al numero +39 011.093.10.62, o una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com">sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com</a>.</p> <p><b>Documentazione in caso di sinistro</b> Puoi trovare sul sito della Compagnia esempi di modulo di denuncia di sinistro per facilitare la raccolta delle informazioni.</p> <p><b>SINISTRO PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO</b> I documenti e le dichiarazioni richiesti in caso di sinistro sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>questionario per il medico curante compilato in ogni sua parte</li> <li>relazione del medico legale attestante l'invalidità totale permanente da infortunio o malattia e il relativo grado (non inferiore al 60% secondo le tabelle INAIL)</li> <li>ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Compagnia.</li> </ul> <p><b>SINISTRO PER INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE</b> I documenti e le dichiarazioni richiesti in caso di sinistro sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>questionario per il medico curante compilato in ogni sua parte</li> <li>certificato medico attestante l'inabilità temporanea totale da infortunio o malattia ed eventuale certificato di ricovero in ospedale</li> <li>documentazione comprovante l'attività di lavoratore autonomo (es. copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA)</li> <li>ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Compagnia ed eventuale documentazione medica relativa al sinistro.</li> </ul> <p>Nel caso di continuazione di un sinistro già denunciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>certificato medico e/o eventuali certificati di ricovero in ospedale attestanti la continuazione del sinistro e le condizioni cliniche dell'Assicurato</li> <li>certificato medico attestante la conclusione dell'infortunio o della malattia.</li> </ul> <p><b>RICOVERO OSPEDALIERO</b> I documenti e le dichiarazioni richiesti in caso di sinistro sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>questionario per il medico curante compilato in ogni sua parte</li> <li>copia della cartella clinica e certificato rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante la data di inizio del ricovero e il perdurare del ricovero.</li> </ul> <p>Nel caso di continuazione di un sinistro già denunciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificato rilasciato dalla struttura sanitaria attestante la data di inizio del ricovero ed il perdurare del medesimo e le condizioni cliniche dell'Assicurato.</li> </ul>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite né direttamente né indirettamente dalla Compagnia.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non sono previste prestazioni aggiuntive fornite né direttamente né indirettamente dalla Compagnia.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p><b>Recesso della Compagnia in caso di mancato pagamento per non assicurabilità</b> La Compagnia può rifiutare il pagamento della prestazione assicurata se, dopo che si è verificato il sinistro, viene a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni fatte all'atto dell'adesione alla polizza. In tal caso le coperture assicurative terminano il giorno in cui la Compagnia è venuta a conoscenza della tua inassicurabilità ed entro 90 giorni da tale data ti inviano la comunicazione di recesso dalla polizza.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa e se, a seguito dell'Istruttoria, il sinistro è risultato indennizzabile, la Compagnia provvede al pagamento.</p>



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Se chiudi il conto corrente sul quale vengono addebitati i premi e non apri contestualmente un nuovo conto corrente presso una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo, ti saranno addebitate in un'unica soluzione le rate di premio mensili residue sino alla ricorrenza annua della polizza.
<b>Rimborso</b>	In caso di risoluzione da parte della Compagnia della polizza per tua inassicurabilità sopravvenuta, ti sarà restituita la parte di premio non goduta corrispondente al periodo intercorrente tra la data di comunicazione del recesso e la scadenza annuale della polizza, al netto dei costi e delle imposte.  Inoltre, in caso di sinistro avvenuto nel periodo di carenza, la Compagnia ti rimborserà la parte di premio non goduta corrispondente al periodo intercorrente tra la data di comunicazione del sinistro e la scadenza annuale della polizza, al netto dei costi e delle imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Se il contratto viene emesso senza che tu abbia effettuato la visita medica, per ciascuna copertura è previsto un periodo, che decorre dalla sottoscrizione della polizza, in cui la copertura non è valida (cd. carenza). Rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia</u>: 90 giorni consecutivi</li> <li>• <u>Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia</u>: 30 giorni consecutivi</li> <li>• <u>Perdita d'Impiego</u>: 180 giorni consecutivi</li> <li>• <u>Ricovero Ospedaliero</u>: 30 giorni consecutivi.</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la sospensione del contratto.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche maggiorenni, di età inferiore a 69 anni non compiuti alla decorrenza della polizza e che non abbiano compiuto 75 anni entro la scadenza della polizza, residenti in Italia, titolari di un conto corrente presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione in caso di imprevisti che possono compromettere la propria capacità di far fronte al pagamento delle spese sostenute nell'ambito della vita quotidiana.



## Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: i costi applicati al premio percepiti dall'intermediario sono pari al 30% per il primo anno e del 18% per le annualità successive.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino</p> <p>Fax: +39 011.093.00.15 Email: <a href="mailto:reclami@intesasanpaoloassicura.com">reclami@intesasanpaoloassicura.com</a> PEC: <a href="mailto:reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com">reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com</a></p> <p>La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia:</p> <p style="text-align: center;">IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</p> <p>Fax: 06.42133206 PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'infortunio, o della malattia oppure sul grado di invalidità totale permanente gli aventi diritto hanno la facoltà di rivolgersi a Intesa Sanpaolo Assicura per demandare la decisione della controversia a un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto dalle parti con indicazione dei termini della controversia.</p> <p>I medici del Collegio sono nominati uno per parte e il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza di chi è assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.</p> <p>La richiesta di attivazione del Collegio Medico può essere inviata a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri Viale Stelvio 55/57 20159 Milano</p> <p>oppure all'indirizzo e-mail: <a href="mailto:comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com">comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com</a> oppure al numero di fax +39 011.093.10.62.</p>

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**